



## *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

Commissione XIII – 29 marzo 2017

### **Interrogazione a risposta orale n. 3-03049 presentata dal Sen. Moronese ed altri.**

*(Decreti attuativi del Collegato ambientale e decreto attuativo sul compostaggio di comunità)*

Con riferimento alle questioni poste, relative all'adozione dei decreti attuativi previsti dal cosiddetto Collegato Ambientale alla Legge di stabilità 2016, si fa presente, in via preliminare, che dei 24 decreti di competenza del Ministero dell'ambiente, ad oggi ne sono stati emanati 15, molti dei quali hanno richiesto un particolare impegno per la loro elaborazione e stesura, trattando temi di notevole importanza e spessore. Per i restanti da attuare, sono in corso le dovute istruttorie tecniche.

Tra i decreti emanati, se ne evidenziano alcuni in materia di gestione dei rifiuti.

In particolare, si fa presente che in attuazione dell'articolo 32 del Collegato Ambientale, è stato pubblicato il decreto del 26 maggio 2016 recante "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" (G.U. n. 146 del 24 giugno 2016).

In attuazione dell'articolo 39 del Collegato Ambientale, è in corso di definizione il regolamento ministeriale recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare.

In attuazione dell'articolo 40 del Collegato Ambientale è stato pubblicato il decreto del 15 febbraio 2017 recante "Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni" (G.U. n. 54 del 6 marzo 2017).

Si precisa, inoltre, con riferimento all'articolo 27, comma 1, del Collegato Ambientale, relativo alla pulizia dei fondali marini, che lo stesso non prevede la redazione di un decreto di attuazione bensì Accordi di programma specifici per l'individuazione di porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette. A tal proposito, in fase istruttoria, 2 porti, ossia Savona - AMP Isola di Bergeggi e Porto Cesareo - AMP Porto Cesareo, hanno formalmente manifestato la volontà di partecipare all'iniziativa "pilota" e a sottoscrivere i relativi accordi. Sulla base dei risultati dell'attività "pilota", con decreto del Ministro dell'ambiente sono poi disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione delle medesime attività ad altri porti, come previsto dal comma 2 del predetto articolo 27.

Con particolare riguardo, infine, al compostaggio di comunità, in attuazione dell'articolo 38 del Collegato Ambientale, è stato pubblicato il decreto n. 266 del 29 dicembre 2016, "Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (G.U. n. 45 del 23 Febbraio 2017), entrato in vigore il 10 marzo 2017.

L'obiettivo del decreto è stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per le attività del "compostaggio di comunità" di rifiuti organici di quantità non superiori a 130 tonnellate annue, ovvero, "compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti".

Il decreto introduce una modalità innovativa per il trattamento della frazione organica nella gestione dei rifiuti urbani in quanto l'attività di compostaggio è svolta collettivamente e autonomamente dalla utenze conferenti senza la necessità dell'intervento dell'azienda comunale di gestione dei rifiuti. L'attività in oggetto è intrapresa dall'organismo collettivo previsto dal decreto (due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio), previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 241 del 1990, al Comune

territorialmente competente, che ne dà comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il compost prodotto è impiegato in terreni a disposizione delle utenze conferenti anche se non localizzati in prossimità dell'ubicazione dell'apparecchiatura. Tale attività ha inoltre come beneficio la possibilità di accesso alla riduzione, in via proporzionale, della tassa sui rifiuti da parte degli utenti.

In occasione della recente pubblicazione del predetto decreto 266 e ai fini di favorire la sua corretta diffusione ed applicazione, la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente ha organizzato il 28 marzo scorso un convegno sul tema.

Infine, tra i decreti attuativi emanati, si segnala il decreto n. 176 del 17 giugno 2016 recante le modalità attuative delle disposizioni in materia di bonifica da amianto, il decreto n. 246 del 21 settembre 2016 sul funzionamento del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto e individuazione dei criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento nonché il d.P.C.M. del 14 luglio 2016 recante la disciplina del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.

Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, si fa presente comunque che il Ministero dell'ambiente monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, anche al fine di superare le eventuali criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina.